



SENTENZA N.

LT9
2013

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Lucio Di Nosse	Presidente
Stanislao De Matteis	Giudice
Nicola Graziano	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo (72/2013 reg. conc. prev.) presentato in data 3 settembre 2013 da:

Alfa S.r.l. in liquidazione, con sede in Napoli alla via
(codice fiscale:);

nonché sul ricorso presentato da BANCO S.p.a. in data 23 aprile 2013 (proc. n. 615/2013 reg. ric. fall.) per ottenere la dichiarazione di fallimento di **Alfa S.r.l. in liquidazione, con sede in Napoli alla via** (codice fiscale:) di cui è stata disposta la riunione alla procedura per l'ammissione al concordato preventivo in data 4 febbraio 2013.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

La domanda di concordato preventivo presentata in data odierna è inammissibile.

L'art. 161, comma 1°, l. fall. prevede che "la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore ..." rinviandosi agli atti il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo firmato solo dall'avv. Tizio e non dal liquidatore e amministratore della società istante.

Se ne deduce che al Tribunale non resta che dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo proposta da Alfa S.r.l. in liquidazione e, conseguentemente, esaminato il ricorso di fallimento, dello stesso dichiarare il fallimento, in accoglimento della istanza del creditore ricorrente.

L'esame del ricorso di fallimento e della documentazione versata in atti porta, infatti, a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sul fallimento, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza della parte resistente, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge fallimentare (nel testo risultante dalle modifiche di cui al decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, applicabile alla fattispecie in considerazione della data di deposito del ricorso introduttivo).

La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sul fallimento del debitore resistente deve ritenersi sussistere, trattandosi di imprenditore regolarmente iscritto al Registro delle imprese che, nel difendersi nel procedimento prefallimentare non ha dimostrato con la documentazione esibita e prodotta il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali indicati dall'art. 1; comma 2, l.fall. che, pertanto, nel caso di specie devono ritenersi insussistenti

5

Rep

277
13



(vedi situazione patrimoniale anno 2009, 2010 e 2011).

Peraltro, la corretta ricostruzione dei rapporti tra l'art. 2221 c.c. e l'art. 1 l.fall. induce, infatti, a ritenere che, attraverso la soppressione di ogni riferimento alla nozione di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 c.c. e di imprenditore non piccolo (art. 1, comma 2, l.fall. come modificato dal d.lg. n. 5/2006), l'art. 2221 c.c. sia stato abrogato ex art. 15 preleggi (quantomeno) nella parte in cui esonera dal fallimento il piccolo imprenditore.

Né è legittimo sollevare questioni di legittimità costituzionale sollecitando il Giudice delle leggi ad un diverso criterio di bilanciamento la cui individuazione, nella molteplicità delle soluzioni possibili, è rimessa viceversa alla discrezionalità del legislatore. La Corte costituzionale non ha, infatti, il compito di interpretare le norme di talchè, per giurisprudenza consolidata, sono inammissibili le questioni meramente interpretative, con le quali in sostanza si chiede alla Corte di risolvere un dubbio interpretativo o di avallare una certa interpretazione piuttosto che un'altra.

Detto con altre parole, un problema di politica processuale quello delle scelte concrete, il cui esame sfugge alla competenza della Corte; e gli inconvenienti che sono esposti dal Tribunale di Napoli (ord. 23.04.2008, in Fa, 2008, 975, s.m.) a proposito dell'applicazione della norma denunciata, non sono rilevabili agli effetti del giudizio di legittimità costituzionale (in tal senso si è infatti espressa di recente Corte cost. n. 198/2009).

In definitiva, essendo stato il ricorrente sollevato dall'onere di provare le dimensioni dell'impresa (art. 1, comma 2, l.fall.), è proprio il debitore a subire le conseguenze della regola di giudizio fondata sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) nel caso in cui del fatto impeditivo non sia raggiunta la prova piena.

Lo stato di insolvenza dell'impresa resistente emerge poi dal mancato pagamento dei debiti di cui al ricorso di fallimento.

Gli elementi indicati portano, quindi, a ritenere la sussistenza della incapacità patrimoniale (oltre che finanziaria) del resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, onde va dichiarato il suo fallimento

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata:

dichiara

inammissibile la proposta di concordato preventivo indicata in epigrafe e, per l'effetto,

dichiarà il fallimento di:

Alfa S.r.l. in liquidazione, con sede in Napoli alla via

(codice fiscale:

);

ordina



ché il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare;

nomina

giudice delegato alla procedura il dott.

Dott.

curatore il dott./rag./l'avv.

Dott.

PEC

con studio in

Am. Vie

ordina

al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

il giorno 31/01/14 fissa

presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo previo invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.

Così deciso in Napoli, in data 11 settembre 2013.

L'estensore
Nicola Graziano

Il Presidente
Lucio Di Nosse

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 12 SET. 2013

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe De Rosa